

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI -

Sezione I – IUC

Regolamento

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Componenti del tributo
- Art.3 Determinazione delle tariffe e aliquote dell' imposta unica comunale” IUC”
- Art. 4 Dichiarazioni
- Art. 5 Modalità di versamento
- Art.6 Scadenza di versamento
- Art.7 Funzionario responsabile del tributo
- Art.8 Accertamento, sanzioni ed interessi
- Art. 9 Importi minimi
- Art.10 Rimborsi sgravi e compensazione
- Art.11 Annullamento in autotutela
- Art.12 Diritto di interpello
- Art. 13 Trattamento dati personali

Sezione II - TARI

- Art. 14 Oggetto del Regolamento
- Art. 15 Presupposto oggettivo, soggettivo e servizio di igiene urbana
- Art. 16 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 17 Determinazione della tariffa
- Art. 18 Modalità di computo delle superfici
- Art. 19 Utenze domestiche
- Art. 20 Utenze non domestiche
- Art. 21 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell' occupazione o detenzione
- Art. 22 Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
- Art. 23 Riduzione tariffe
- Art. 24 Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa
- Art. 25 Tributo provinciale
- Art. 26 Riscossione

Sezione IV - Norme finali

- Art. 27 Norme finali

Sezione I - Iuc

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nel Comune di Licata, in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche, per le componenti Imu e Tari.

Art. 2

Componenti del tributo

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è formato da:

- una componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze costituita dall'imposta municipale propria (Imu);
- una componente riferita ai servizi, che si articola in:
 - tassa per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - tassa sui rifiuti (Tari), a carico dell'utilizzatore di immobili, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3

Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunque nel rispetto delle norme di riferimento, il Consiglio Comunale dell'Ente determina:

- a) le aliquote Imu;
- b) le aliquote Tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati;
- c) le tariffe della Tari, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4
Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti (Tarsu)
4. Le dichiarazioni già presentate ai fini Ici e Imu sono da considerare valide anche ai fini Iuc.

Art. 5
Modalità di versamento

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6
Scadenze di versamento

1. Le scadenze dei pagamenti dell'Imu sono quelle fissate per legge: 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo .
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche il pagamento della Tasi e della Tari è stabilito come segue:
 - a) il versamento della Tasi è fissato in 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;
 - b) il versamento della Tari è fissato dal Comune in almeno due rate, in modo anche differenziato rispetto alla Tasi.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Per l'anno 2014 nel Comune di Licata i contribuenti verseranno l'acconto TASI nella misura del 50% entro il 16 ottobre.

Art. 7

Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune, nel caso di riscossione diretta, o la società affidataria, nel caso di riscossione indiretta, designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici;
 - utilizzare dati acquisiti da altri tributi;
 - inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali, e delle aree scoperte o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
3. Il Funzionario può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante agenti di polizia municipale o di personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco, previo avviso da comunicare almeno 7 giorni prima della verifica;
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o ad altro impedimento alla rilevazione "in loco" si procede "all'accertamento induttivo", ovvero effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Cod. Civ.

Art. 8

Accertamento, sanzioni ed interessi

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del decreto legislativo 471/1997.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura legale, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale del singolo tributo (Imu, Tasi, Tari) dovuto, sia inferiore ad € 10,00.
2. In ogni caso l'importo anzidetto non può intendersi come franchigia.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 10

Rimborsi sgravi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o lo sgravio delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso o allo sgravio entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 11

Annullamento in autotutela

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora il Comune, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza procede all'annullamento totale o parziale dello stesso, ciò per assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e per eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso
3. Nel caso di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto non può applicarsi l'istituto dell'annullamento in autotutela;
6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicito senza contestazioni i

propri effetti per un periodo di 5 anni e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

7. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

Art. 12

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.

3. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

b) dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l'indicazione dell'interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;

c) la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo al quale la risposta deve essere inviata;

4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.

7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 4;

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

Sezione II - Tari

Art. 14

Oggetto del Regolamento

1. Il presente capitolo disciplina la componente Tari, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

Art. 15

Presupposto oggettivo, soggettivo e servizio di igiene urbana

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la

raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

8. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

9. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

10. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

11. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

12. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

13. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

14. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

15. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

16. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

17. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.

18. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

19. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali ad uso domestico, predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenza attiva per l'energia elettrica, e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di

un'attività nei locali medesimi. Si ritengono idonei all'uso i locali di deposito, box e simili purchè provvisti di utenza elettrica, suscettibili di produrre rifiuti.

20. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative possedute, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, le cui superfici insistono interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 16

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in ovvie condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti;
- locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 220 centimetri;
- locali privi di tutte le utenze di rete (gas, acqua, energia elettrica), salvo quanto disposto dall'art. 15 comma 19. Per quanto riguarda le utenze idriche può non essere effettuata la disattivazione qualora il soggetto richiedente l'esenzione dimostri la totale assenza di consumi;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo (singolo o collettivo), oratori e asili parrocchiali.

Art. 17

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La tariffa è composta :
 - a) una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione rifiuti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) una parte variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158
3. La tariffa è articolata nelle fasce di :
 - a) utenza domestica
 - b) utenza non domestica
4. La tariffa è determinata sulla scorta del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delibera l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe.
5. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine di cui al comma precedente, si applicano in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di modificazioni restano confermate quelle dell'anno precedente.

Art. 18

Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile.

La superficie calpestabile riferita alla quota fissa della tariffa viene misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Nella determinazione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 19

Utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

2. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune, si fa riferimento oltre che alla superficie utile come sopra specificata anche alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale; devono essere scomputati dal nucleo familiare i componenti che dimorano stabilmente fuori sede per motivi di studio o di lavoro, e sono già assoggettati al presente tributo, purchè dimostrabile da idonea certificazione;
- per le utenze domestiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti è stabilito pari a UNO.

3. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti è stabilito pari ad UNO.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a UNO.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 20

Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.).

4. Il tributo è in ogni caso non dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato al processo di recupero

Art. 21

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o Detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune o all'Ente preposto entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti è determinato sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale, rimane l'obbligo, a carico del soggetto passivo di presentare dichiarazione o eventuali comunicazioni, questionari inviati allo stesso dall'Ente.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione e in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- q) il numero della chiave per il conferimento dei rifiuti in raccolta differenziata.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 22

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100 per cento .

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, comprese eventuali maggiorazioni di legge.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Art. 23

Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico – a valere da almeno mq. 30 a

disposizione a titolo di terreno/orto/giardino, è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno indicato nella dichiarazione di smaltimento degli scarti comportabili, mediante compostaggio domestico in modo continuativo, con validità anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il Comune provvede a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie delle quali non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, anche assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, hanno diritto alla esenzione totale del tributo tanto nella quota variabile che in quella fissa.

3. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare la revoca del beneficio, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi potranno essere calcolate anche a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo.

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 l. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazione con un unico occupante: riduzione del 30% della quota variabile;
- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% della quota variabile;
- c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% della quota variabile.

7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data effettiva riportata nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, all'interno dell'anno corrente. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

8. Ai sensi dell'art. 1 comma 657 l. 14/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa da determinare, anche

in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

9. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 l. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione del 100% (cento per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio.

10. Non è in ogni caso consentito il cumulo delle riduzioni.

Art. 24

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Il tributo non è dovuto per:

1. luoghi di culto;
2. oratori e relative pertinenze;
3. asili parrocchiali.

2. Il tributo è anche ridotto, sia per la quota fissa che per quella variabile, nel caso di abitazione non locata di anziani e disabili residenti in istituto di ricovero. La riduzione verrà determinata, annualmente, in ragione del periodo di "residenza" presso l'istituto di ricovero, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

3. In ogni caso, riduzioni, esenzioni ed agevolazioni non potranno essere assicurate con ricorso a risorse proprie di bilancio, garantendo la tariffa la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, con esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 25

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 26

Riscossione

1. Il tributo è versato dal contribuente in un numero di rate stabilito annualmente dal Comune, non inferiore a due. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

5. Non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a € 10,00. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel piano finanziario medesimo. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo.

Sezione IV – Norme finali

Art. 27

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge di riferimento.
2. Si intendono tacitamente abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.